

La seduta comincia alle 9,35.

TIZIANA MAIOLO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del regolamento, i deputati Albertini, Brancati, Collavini, Mattioli, Novelli, Olivo e Pozza Tasca sono in missione a decorrere dalla seduta odierna.

Pertanto i deputati complessivamente in missione in missione sono ventiquattro, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza e che sarà pubblica nell'*allegato A* ai resoconti della seduta odierna.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'*allegato A* ai resoconti della seduta odierna.

Svolgimento di interpellanze sullo stato della giustizia (ore 9,37).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento delle interpellanze Carotti n. 2-00941, Giovanardi n. 2-00942, Carmelo Carrara n. 2-00943, Carotti n. 2-00944, Li Calzi n. 2-00945, Paissan n. 2-00946, Diliberto n. 2-00947, Mussi n. 2-00948, Donato Bruno n. 2-00949, Mancuso n. 2-00950, Borghezio n. 2-00951, Mantovano n. 2-00952 e Scozzari n. 2-00954 sullo stato della giustizia (*vedi l'allegato A - Interpellanze sezione 1*).

Ricordo che, secondo quanto convenuto nella Conferenza dei Presidenti di gruppo di ieri, lo svolgimento dei documenti all'ordine del giorno inizierà con l'intervento del Governo. Successivamente avranno luogo gli interventi in replica degli interpellanti, per i quali è previsto un tempo complessivo di 20 minuti per gruppo.

Il ministro di grazia e giustizia ha facoltà di parlare.

GIOVANNI MARIA FLICK, *Ministro di grazia e giustizia*. Signor Presidente, risponderò globalmente a tutte le interpellanze presentate data la loro connessione. Per il primo gruppo di interpellanze, Borghezio n. 2-00951, Carmelo Carrara n. 2-00943, Carotti n. 2-00944, Li Calzi n. 2-00945, Paissan n. 2-00946, Scozzari n. 2-00954, Diliberto n. 2-00947, Mantovano n. 2-00952, Mussi n. 2-00948, posso dire che esse muovono, non senza ampia ragione, da un'analisi preoccupata della situazione della giustizia in Italia, una crisi dalle origini remote che si è progressivamente accentuata sino alla condizione attuale, caratterizzata da difficoltà, carenze, lentezze troppo note perché debbano essere qui nuovamente analizzate.

Questa condizione ha reso evidente che gli interventi isolati, anche se appropriati, non offrono contributi risolutivi se non siano inseriti in un organico e radicale piano riformatore. La consapevolezza della necessità di riforme sistematiche e coordinate mi ha indotto, fin dall'inizio dell'incarico, a proporre iniziative normative ed organizzative in attuazione coerente e puntuale del programma di Governo per la giustizia, alle quali ho affidato la concreta prospettiva di un radicale

miglioramento del servizio giustizia. Qui ringrazio chi, come l'interpellante Li Calzi, quell'impegno ha voluto ricordare.

A mia volta riconosco il fondamentale apporto di alcuni disegni di legge di iniziativa parlamentare, primo fra tutti quello sulla depenalizzazione, del quale in molteplici occasioni ho ricordato la priorità e l'urgenza di prefazione. Non voglio in questa sede ripercorrere analiticamente le proposte di legge del Governo; tutti i deputati sanno che riforme importantissime sono state approvate (giudice unico, sezioni stralcio, videoconferenze) e che di altrettanto rilevanti modifiche, di iniziativa sia governativa sia parlamentare, le Camere si stanno occupando.

Ho considerato e considero preciso dovere mio personale e dell'intero ministero non sottrarsi all'impegno, che bene è stato definito come straordinario dagli onorevoli Paissan e Cento, dell'elaborazione delle proposte prima e delle leggi approvate poi. In pochissimo tempo è stato approntato un complesso sistema tecnico e strutturale richiesto dall'introduzione delle videoconferenze, che costituisce strumento di grande importanza per garantire le esigenze di sicurezza delle persone coinvolte e per assicurare il sollecito svolgimento dei processi soprattutto nei giudizi più complessi, evitando continue traduzioni degli imputati nonché spostamenti di giudici e delle parti. Si tratta di una riforma che, senza lesione per i diritti della difesa ed il loro concreto esercizio nel corso delle udienze, sfrutta le più recenti innovazioni tecnologiche e produrrà benefici effetti sui tempi dei processi di criminalità organizzata.

Per accertare l'idoneità delle strutture giudiziarie in vista dell'operatività delle sezioni stralcio e del giudice unico di primo grado, è stata da tempo avviata una capillare attività di acquisizione di dati, monitoraggi e verifiche anche sul posto. Posso anticipare che, su 164 circondari giudiziari, comprensivi dunque di sedi di tribunale e di sezioni distaccate di tribunale, sono allo stato circa 29 le sedi che presentano più seri problemi di recettività, per le quali si stanno attivamente

coadiuvando i responsabili locali per identificare soluzioni praticabili in tempi brevi. Per altre situazioni l'appoggio degli enti territoriali responsabili per l'edilizia giudiziaria e il costante raccordo con la direzione degli affari civili hanno consentito di individuare strutture edilizie auspicabilmente idonee ad assicurare la funzionalità logistica per gli uffici giudiziari.

Il massimo impegno è stato inoltre rivolto negli ultimi anni a realizzare un ingente numero di aule di massima sicurezza in tutto il territorio nazionale, maggiormente concentrate in Campania, Calabria, Puglia e Sicilia (l'ultima è stata inaugurata sabato scorso), nel quadro delle iniziative di contrasto alla criminalità organizzata.

Nel settore di competenza della direzione dell'organizzazione giudiziaria sono molteplici le attività in corso. Per quanto riguarda gli adempimenti previsti dalla legge che istituisce il giudice unico, si è iniziato il lavoro preparatorio per redistribuire le piante organiche del personale di magistratura e di quello amministrativo addetto agli uffici giudiziari. La recente costituzione di un servizio di coordinamento statistico rappresenta un elemento importante per l'impostazione del lavoro secondo criteri adeguati, basati sul trattamento dei dati statistici provenienti dagli uffici giudiziari e su proiezioni di fattibilità.

Per quanto riguarda il personale amministrativo, sono in corso di svolgimento numerose procedure di concorso, tra cui quello circoscrizionale per 1.234 assistenti giudiziari (sono oltre 200 mila le domande presentate); e per gli altri 934 operatori, 368 dattilografi, 55 dirigenti, nonché quelli relativi a nuovi profili tecnici essenziali per un'efficiente organizzazione degli uffici: si tratta di programmatori, di ragionieri, di funzionari e collaboratori statistici e di analisti di organizzazione. Con queste assunzioni saranno tra l'altro completamente coperti i posti per assicurare l'operatività delle sezioni stralcio. Inoltre, è stato dato grande rilievo all'attività di formazione del personale amministrativo di ruolo tramite la scuola di formazione

del personale amministrativo, che presto sarà dotata di una adeguata struttura edilizia.

Relativamente all'organico dei giudici aggregati per le sezioni stralcio (un problema giustamente sollevato dall'onorevole Mussi), i consigli giudiziari stanno procedendo alla selezione delle 730 candidature poi rimesse alla valutazione finale del Consiglio superiore della magistratura. Ultimata tale procedura, di intesa con lo stesso Consiglio, valuterò l'opportunità di riaprire i termini per la presentazione delle domande per la copertura dei posti vacanti rispetto all'organico complessivo di mille giudici aggregati.

A livello più generale, appare essenziale per un'efficiente riorganizzazione dell'apparato giudiziario la riforma dello stesso ministero. Per essa avevo presentato all'inizio della legislatura uno specifico disegno di legge. In attesa dell'approvazione di questa iniziativa, un comitato di studio sta predisponendo le norme per apportare all'ordinamento del ministero, con decreto legislativo, le modifiche consentite dalla legge n. 59 del 1997, nel frattempo approvata dal Parlamento.

Il rinnovo dei vertici della direzione generale dell'organizzazione giudiziaria — citata nell'interpellanza dell'onorevole Paissan — è stato imposto dalla richiesta di rientro in ruolo del direttore generale Ernesto Lupo, al quale anche in quest'aula desidero esprimere la mia gratitudine per l'ottima attività svolta in venti mesi di proficua collaborazione.

La scelta del nuovo direttore nasce dalla volontà di proseguire il delicato e complesso lavoro avviato al ministero, avvalendomi della collaborazione di uomini che, al di là del rapporto fiduciario con il ministro, abbiano dato nel corso della loro attività professionale, anche sotto il profilo organizzativo e nella riflessione giuridica, egregia prova di capacità, dedizione al lavoro e senso istituzionale.

La mia designazione del professor Zagrebelsky è stata approvata dal Consiglio dei ministri e il Consiglio superiore della magistratura, lunedì 9 marzo, ha preso

atto delle sue dimissioni da componente dello stesso Consiglio ed è iniziata e si è completata la procedura per la sua sostituzione, senza rilievo alcuno sulla correttezza della designazione.

Sempre in relazione alla riforma del giudice unico, mi sembra largamente condivisa l'opportunità di modifiche normative che tengano conto, ai fini dell'introduzione di maggiori garanzie, dell'ampiezza del ventaglio di reati attribuiti al giudice monocratico in materia penale. Su questo tema ho proposto un disegno di legge di iniziativa governativa — insieme a quello sulla delega per i tribunali metropolitani — che si affianca a proposte parlamentari in parte analoghe. Sono certo che attraverso la discussione e il confronto parlamentare sarà possibile varare in tempi brevi le modifiche indispensabili per l'entrata in funzione dell'importante riforma ordinamentale.

Per quanto riguarda la materia civile, lo stesso disegno di legge governativo prospetta l'attribuzione al giudice di pace delle cause pendenti davanti al pretore alla data del 30 aprile 1995 e l'attribuzione alle sezioni stralcio dei giudizi che, assegnati al tribunale in composizione collegiale secondo la legislazione vigente, siano poi destinati alla trattazione del giudice monocratico. Lungi dal costituire modifiche soltanto tecniche, queste scelte intendono favorire il decollo della riforma, evitando che l'ufficio del giudice unico nasca già oppresso dalla mole degli arretrati.

Sugli specifici punti richiamati dall'onorevole Paissan e da altri firmatari, non ho in realtà mai mancato di esprimere, in sedi diverse ma anche in Parlamento, la posizione del Governo, che ricordo in breve. La mia attenzione al fenomeno delle tossicodipendenze è attestata dalla costituzione, avvenuta nel settembre scorso, di una commissione di studio interministeriale sulle problematiche riguardanti il trattamento processuale, penale e penitenziario dei tossicodipendenti, presieduta dal magistrato Giuseppe La Greca. La commissione, seguendo le conclusioni della seconda Conferenza sulle

tossicodipendenze, svoltasi a Napoli nella primavera 1997, si è già occupata di problemi relativi alla fase dell'esecuzione della pena e sta ora studiando, in composizione rinnovata e ampliata, le possibili modifiche al trattamento sanzionatorio previsto dal testo unico sulle tossicodipendenze, sia dal punto di vista penale che amministrativo, tema quest'ultimo, peraltro, oggetto di iniziative anche parlamentari. Le proposte finali, che attendo per la fine di questo mese, verranno esaminate insieme con il ministro degli affari sociali Livia Turco, con la quale valuterò l'opportunità di proporre un autonomo disegno di legge, ovvero di offrire alla discussione parlamentare già avviata proposte in questa materia, auspicando in ogni caso, e qui faccio mie le osservazioni metodologiche dell'interpellanza dell'onorevole Li Calzi, la trattazione unitaria delle diverse soluzioni prospettate.

Sugli interventi di tipo amministrativo in questo campo, desidero segnalare che sta per essere formalizzato l'accordo sul decreto interministeriale sanità-giustizia relativo all'assistenza sanitaria per i detenuti affetti da HIV e da AIDS.

In merito alla tematica della somministrazione controllata, di cui si occupa tra l'altro l'interpellanza dell'onorevole Diliberto, la posizione del Governo è quella che il Presidente Prodi ha avuto modo di illustrare in quest'aula il 14 gennaio scorso: una strategia complessiva di relazione e di aiuto che si opponga ad ogni forma di normalizzazione del fenomeno, ma che comporti il coinvolgimento delle risorse del servizio pubblico nazionale e territoriale e del privato sociale.

Quanto all'abolizione della pena dell'ergastolo, il Governo non ha inteso assumere specifiche iniziative sul punto, ma è sempre stata affermata la piena disponibilità a fornire ogni utile apporto tecnico quando le forze politiche riterranno di proseguire la discussione parlamentare sulla materia. Come in più occasioni sostenuto dalla Corte costituzionale, non sembra comunque che la sanzione dell'ergastolo contrasti con il dettato costituzionale e in particolare con le finalità rie-

ducative della pena, posto, tra l'altro, che sul piano effettivo la pena risulta bilanciata dalla concreta possibilità di usufruire di benefici penitenziari nel corso dell'esecuzione fino alla scarcerazione definitiva trascorsi trent'anni.

Analoghe considerazioni ritengo di esprimere in relazione all'ipotesi di indulto per i reati di terrorismo. Mi sembra che la situazione delle 212 persone attualmente detenute (166 delle quali condannate per fatti di sangue e 91 all'ergastolo, 15 delle quali per strage) possa essere affrontata in modo non generalizzato e indiscriminato, con esami caso per caso e con l'adozione di provvedimenti specifici individuali, come è avvenuto anche di recente con la concessione di alcune grazie da parte del Capo dello Stato su mia proposta; nonché possa essere affrontata in applicazione dell'attuale ordinamento penitenziario, dei benefici penitenziari e delle misure alternative alla detenzione, laddove il giudice e il tribunale di sorveglianza ne riconoscano i presupposti. Attualmente sono 71 i detenuti in semilibertà, 9 dei quali condannati all'ergastolo e 2 di essi per strage; 39 sono ammessi al lavoro esterno, 21 dei quali condannati all'ergastolo e 4 di essi per strage.

Il Governo ritiene che questa linea esprima un'elevata attenzione e sensibilità verso le ragioni del reinserimento sociale e del superamento di una fase storica drammatica, per fortuna da tempo esaurita, ma esprime altrettanta doverosa attenzione per le vittime e i loro parenti, i cui diritti potrebbero non essere adeguatamente tutelati da un provvedimento di portata generale. Il Governo peraltro non ostacolerà ovviamente il perfezionamento della volontà parlamentare che su tale materia impone un dibattito particolarmente approfondito ed un ampio raccordo tra le forze politiche, ben al di là della maggioranza di Governo sia per dettato costituzionale, poiché com'è noto è richiesta la maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascun ramo, sia per l'oggettivo significato politico di una decisione di questo tipo.

Grazie alle recenti modifiche al regolamento della Camera — mi riferisco alle osservazioni dell'onorevole Mantovano — ho avuto modo di esprimere indicazioni di priorità in ordine alla programmazione dei lavori parlamentari in base alla valutazione politica dei provvedimenti ed alla previsione dei tempi tecnici ritenuti necessari per ciascuno di essi. Anche in quell'occasione ho ritenuto opportuno segnalare i provvedimenti che a mio avviso consentirebbero di realizzare quel modello di giustizia semplificata accessibile a tutti, che risponda ai criteri di obiettiva legalità auspicata dagli interpellanti; mi riferisco in particolare alle interpellanze degli onorevoli Carrara e Diliberto.

Tra questi provvedimenti vorrei ricordare innanzitutto e brevemente il disegno di legge sulla semplificazione dei riti alternativi, che mi auguro possa essere prontamente esaminato, anche in virtù della rinnovata attenzione espressa nell'interpellanza, nonché i disegni di legge sulla competenza penale del giudice di pace e sulle tabelle infradistrettuali di applicazione dei magistrati che prevede incentivi anche per i magistrati e per il personale amministrativo che operano in sedi disagiate, e quello di iniziativa parlamentare sulla depenalizzazione dei reati minori. Si tratta di riforme che, a mio avviso, e non solo a mio avviso, costituiscono l'indispensabile corollario per un'efficace attuazione della legge sul giudice unico.

In tema di depenalizzazione di reati minori, apro un inciso per rispondere al quesito specifico posto dall'onorevole Mantovano, preoccupato che l'iter parlamentare della proposta di legge possa essere ostacolato dalla presentazione del disegno di legge di delega sui reati tributari. In realtà, premesso che tale disegno di legge adempie ad obblighi assunti a livello di Unione europea rispetto ai quali si porrebbe in contrasto la generalizzata depenalizzazione delle fattispecie contravvenzionali disposta dall'articolo 6, lettera c) della proposta di depenalizzazione, il Governo sta valutando in questi giorni l'opportunità di proporre un emenda-

mento per trasfondere il contenuto del disegno di legge sui reati tributari nel *corpus* della depenalizzazione, ovvero lo stralcio della lettera c) dell'articolo 6, qualora non si profili sul punto la necessaria maggioranza o si ritenga che ciò comporterebbe un rallentamento della discussione.

All'interpellanza dell'onorevole Scozzari, come alle altre che ne hanno fatto cenno, vorrei rispondere di aver sempre considerato di estremo rilievo il testo attualmente all'esame del Senato sulla disciplina dei collaboratori di giustizia per razionalizzare ed unificare la regolamentazione del fenomeno, tenendo conto dell'esperienza manifestatasi nella realtà processuale ed investigativa. È importante attuare la netta distinzione del momento premiale, completamente rimesso all'autorità giudiziaria da quello tutorio affidato all'autorità amministrativa, operare la selezione qualitativa dei collaboratori ed assicurare una loro gestione trasparente, nonché il rispetto della garanzia del contraddittorio nel processo attraverso la previsione che la violazione dell'obbligo di sottoporsi all'esame dibattimentale può determinare la revoca delle misure di protezione o dei benefici processuali.

Non meno importante è il disegno di legge di iniziativa degli onorevoli Simeone e Saraceni, citato in molte delle interpellanze presentate; esso detta modifiche all'articolo 656 del codice di procedura penale sull'esecuzione delle pene detentive. Il testo in sostanza ampia considerevolmente i presupposti per il ricorso alle misure alternative ed introduce innovazioni che non mancheranno di produrre effetti rilevanti sull'esecuzione delle pene detentive, comportando apprezzabili effetti deflattivi. L'iter di questo disegno di legge è stato assiduamente seguito ed in più occasioni ho espresso il mio apprezzamento e l'auspicio per una sua rapida approvazione attraverso il superamento di alcune divergenze emerse nel corso della discussione tra Camera e Senato.

Il perseguimento di una maggiore vivibilità ed umanità nelle carceri passa necessariamente, oltre che attraverso

provvedimenti deflattivi, anche per la riduzione dei tempi di permanenza giornaliera in cella dei detenuti, ampliando le possibilità e le opportunità trattamentali, soprattutto quelle lavorative, sia di tipo produttivo, sia di tipo domestico e di manutenzione delle strutture.

Per realizzare questo obiettivo occorrerebbero maggiori risorse economiche, oggi ridotte rispetto a quelle di qualche anno fa. Qualche progresso per la sistemazione lavorativa dei detenuti, senza costi aggiuntivi per l'amministrazione, può derivare dalla realizzazione di progetti per lavori socialmente utili, ai quali sono stati di recente ammessi anche i detenuti. Ricordo, per il suo valore sintomatico e di esempio, un recente accordo con la TIM per lo svolgimento di attività lavorative in carcere che entro maggio coinvolgerà 50 detenuti tra Roma e Milano.

L'onorevole Diliberto ha sollevato il problema della redazione di un regolamento carcerario unico. In base all'articolo 16 dell'ordinamento penitenziario, le regole interne dovrebbero essere stabilite dai regolamenti di ciascun istituto. Tale sistema è scarsamente attuato, in quanto i regolamenti di istituto scontano la particolare difficoltà di conformarsi alle previsioni generali della legge in presenza di situazioni concrete, come il sovraffollamento, la mancanza di lavoro e di altre attività trattamentali, scarsamente corrispondenti alle previsioni di ordine generale.

Preso atto della necessità di uno sforzo organizzativo, che abbiamo in corso, sia sul versante del personale che su quello delle strutture, per modificare le condizioni di vita in carcere, è stata attivata una commissione per uniformare quanto meno le prassi operative dei vari istituti, iniziando anche ad apportare modifiche migliorative alle stesse ed evitando stridenti differenze tra le regole dei vari istituti di pena. La commissione sta riesaminando le regole interne sui rapporti dei detenuti con le famiglie, allo scopo di migliorare le condizioni di svolgimento dei colloqui e delle visite dei famigliari. Particolare attenzione è riservata ai colloqui

tra detenuti e figli minori, ma si daranno indicazioni anche su vitto, sopravitto, contenuto dei pacchi e socialità consentita negli istituti.

Per quanto concerne le problematiche della giustizia minorile, trattate in una delle interpellanze dell'onorevole Carotti, va premesso che la rapida evoluzione del fenomeno della devianza minorile ha indotto a ritenere urgente il rinnovamento e la riqualificazione degli strumenti operativi e dei servizi, al fine di consentire la migliore utilizzazione delle risorse e la destinazione di tutte le energie disponibili alla prevenzione ed al trattamento delle diverse forme di disagio. Sono state pertanto predisposte alcune linee di indirizzo, secondo parametri che coincidono con quelli indicati dall'onorevole interpellante, trasfuse in un progetto già presentato e discusso anche con le organizzazioni sindacali.

In particolare, in ordine alla specifica tematica dell'ordinamento del personale, l'esigenza di attuare un sistema di poli-funzionalità dei servizi, quale nuovo modello di intervento nei confronti della devianza minorile, verrà attuata, anche mediante la riconversione dei soggetti che operano nello specifico settore, attraverso percorsi formativi mirati principalmente all'intervento nell'area penale esterna.

È stata di conseguenza prevista l'accelerazione delle procedure già in corso per promuovere le capacità e le specifiche esperienze del personale della giustizia minorile attraverso la parziale copertura delle numerose vacanze di organico, la ridefinizione delle piante organiche, ma soprattutto la formazione professionale intesa non solo come strumento di addestramento destinato ai nuovi assunti, ma anche come aggiornamento permanente e preparazione ai nuovi compiti ed alle nuove strategie di intervento.

In tal senso si opererà anche per l'incremento dell'interazione amministrativa nei campi della progettazione degli obiettivi, della destinazione delle risorse e del controllo dei risultati, nonché per maggiori investimenti nel settore delle scuole di formazione del personale, pro-

gressivo impiego delle figure professionali dell'area tecnica in ambito esterno, specializzazione della polizia penitenziaria minorile.

Nelle varie interpellanze che mi è sembrato opportuno unificare in questa prima parte della risposta si pongono poi quesiti sulle future iniziative di carattere legislativo.

Il doveroso ed alto rispetto per la Commissione bicamerale mi ha inoltre portato ad attendere gli eventuali cambiamenti che potrebbero incidere sul panorama generale di riferimento. Mi riferisco, ad esempio, alle modifiche della legge elettorale del Consiglio superiore della magistratura, alla modifica dei poteri ispettivi e disciplinari del ministro nei confronti dei magistrati, nonché alla possibile costituzionalizzazione del principio della garanzia della difesa dei non abbienti (problematica questa necessariamente ed ulteriormente complicata dalla necessità di assicurare la difesa ai non imputati, come alle parti offese).

Ciò premesso, sarà mia cura seguire con attenzione — e partecipare attivamente ai lavori parlamentari che seguiranno — eventuali proposte sulla materia, così come è stato fatto per una iniziativa legislativa in tema di difesa dei non abbienti e con una relazione al Parlamento che, partendo da un'indagine conoscitiva, ha consentito di avere un quadro completo del patrocinio dello Stato per i non abbienti.

L'attuale situazione, pur nella positiva molteplicità delle istanze che si profilano, rende certamente difficoltoso affrontare con la doverosa completezza ulteriori riforme, che pur condivido pienamente, come la riforma del codice penale, cui si richiamano le interpellanze degli onorevoli Mussi e Paissan. La tematica è di così grande respiro da sconsigliare interventi non sufficientemente meditati e che difetterebbero nel breve termine della indispensabile organicità, tenendo conto, da un lato, dell'opportunità di affiancare alla revisione della parte generale un appro-

fondimento delle modifiche alla parte speciale e, dall'altro, delle modifiche già introdotte nel sistema.

Al momento opportuno ci si potrà avvalere del lavoro già svolto dalla commissione Pagliaro, istituita presso il Ministero a suo tempo, e dei lavori parlamentari della XII legislatura sulla riforma del libro primo del codice penale curata dal senatore Riz.

In materia civile ricordo che, in merito all'introduzione dei sistemi di definizione precontenziosa della lite, ha intensamente lavorato presso il Ministero un gruppo di lavoro presieduto dal sottosegretario Mirone. Nei giorni scorsi è stato presentato un disegno di legge di iniziativa parlamentare che in larga parte ricalca proprio le proposte di quella commissione, con la previsione di procedure conciliative facoltative ovvero, in taluni casi, obbligatorie, cioè costituenti condizioni di procedibilità della domanda. Tali procedure, incentivate con la previsione di esenzioni fiscali, potrebbero essere amministrate, secondo il progetto, da una camera di conciliazione costituita a fianco del tribunale o da quegli organismi spontanei di giustizia conciliativa già presenti nell'esperienza del nostro paese (ed è un progetto che trova tutta la nostra approvazione). Un ulteriore strumento alternativo può essere costituito dalla conciliazione e arbitrato delegati dal giudice, secondo l'esperienza di paesi da tempo impegnati nella ricerca e sperimentazione di metodi di definizione delle controversie, alternativi al processo ordinario.

Con specifico riferimento all'interpellanza presentata dagli onorevoli Mussi, Folena e Bonito, nell'apprezzarne la paritaria attenzione dedicata alla giustizia penale e alla giustizia civile, rilevo innanzitutto che, per quanto concerne la regolamentazione delle società di liberi professionisti, un gruppo di lavoro ha già redatto uno schema di legge-delega, sotto la guida del sottosegretario Mirone, in materia di libere professioni, che ha già ricevuto l'adesione di massima degli ordini e dei collegi professionali vigilati dal Ministero di grazia e giustizia e che

introduce, fra l'altro, principi e criteri per regolamentare con fonte primaria le società di liberi professionisti.

Peraltro è già all'esame del Consiglio di Stato lo schema di regolamento previsto dall'articolo 24 della legge n. 226 del 1997, frutto della collaborazione tra il Ministero della giustizia, quello della sanità e quello dell'industria, relativo alle stesse tematiche e che prevede, con fonte normativa secondaria di regolamento, la disciplina delle stesse società che potrebbe diventare operativa nell'arco di poche settimane.

Per quanto riguarda le iniziative avviate dal Ministero in merito alle imposte di bollo, alla tassa d'iscrizione al ruolo e ai diritti di cancelleria, ai fini dell'attuazione dell'articolo 20 della legge n. 59 del 1997, è stata proposta la delegificazione dei procedimenti di accertamento e riscossione degli oneri tributari connessi al procedimento civile. Sono in corso contatti con il dipartimento della funzione pubblica per dare concretezza a tale proposta attraverso la generale semplificazione delle procedure di riscossione degli oneri fiscali.

Sulla possibilità, da tutti sentita ed avvertita, di diminuire l'entità di tali oneri rammento che sono state espresse alcune perplessità su una proposta di legge dell'onorevole Parrelli, concernente appunto l'esenzione di bollo, la riduzione di imposte e tasse e l'abolizione dei diritti di cancelleria per gli atti giudiziari. Si tratta di perplessità con riguardo alla previsione di proporzionare la tassa di iscrizione a ruolo al valore della causa; ciò renderebbe non agevole l'accertamento della somma dovuta e comporterebbe un immediato esborso di somme cospicue fin dall'inizio del giudizio.

Per quanto riguarda poi i profili di incompatibilità dell'esercizio della professione forense con il pubblico impiego, il Governo segue con particolare interesse la proposta di legge dello stesso onorevole Parrelli. Sono in corso contatti con il Ministero della funzione pubblica per giungere ad una soluzione mediata, che tenga conto della peculiarità della profes-

sione forense (che trova peraltro fondamento costituzionale) e delle legittime aspettative dei dipendenti che, avendo optato per il *part time*, si sono visti finora negata l'iscrizione all'albo professionale.

Infine, i punti del progetto elaborato dalla commissione Tarzia cui si fa riferimento nell'interpellanza mi sembrano in larga misura condivisibili, ma mi è sembrato opportuno dilazionare la presentazione di un disegno di legge per verificare gli effetti delle riforme processuali civili già varate e per non sottoporre il codice processuale a continue innovazioni parziali.

Ho ben presente poi la necessità di non cedere alla tensione emotiva derivante dalle molteplici situazioni emergenziali che interessano di continuo il settore giustizia e che renderebbero assai difficile predisporre gli interventi con la necessaria ponderatezza ed attenzione ai profili tecnici. Con questa consapevolezza ho accolto con favore l'orientamento maturato in seno alla maggioranza e condiviso dal Consiglio dei ministri di rivedere in un'ottica complessiva le tematiche sostanziali e quelle processuali della prescrizione in materia penale. Un gruppo di lavoro interno al Ministero, presieduto dal direttore generale degli affari penali, avvalendosi dei lavori già svolti dalla commissione Conso e delle iniziative parlamentari già all'esame del Senato, ha il compito di fornire, nel termine ristretto di 45 giorni, una relazione e il relativo articolato su questi temi fondamentali.

In questo contesto potranno trovare posto anche interventi più specifici che si dimostrassero indispensabili per un efficace funzionamento della giustizia, con riguardo alle rogatorie internazionali e all'articolo 513 del codice di procedura penale, in seguito alla nota pronuncia a sezioni unite della Corte di cassazione, della quale peraltro mi sembra necessario attendere il deposito della motivazione.

Il gruppo di lavoro, oltre a predisporre specifici monitoraggi sul tema delle prescrizioni, provvederà ad audizioni di esperti della dottrina e di magistrati degli uffici giudiziari più interessati al pro-

blema, nonché di avvocati. Seguirò costantemente la sua attività, anche partecipando alle audizioni personalmente o per il tramite dei sottosegretari; darò piena e tempestiva informazione al Parlamento delle indicazioni e degli orientamenti che matureranno nel gruppo di lavoro e che emergeranno dai monitoraggi.

Nella stessa ottica di collaborazione mi riservo di avviare il monitoraggio richiesto nell'interpellanza dell'onorevole Scozzari, relativo al numero e alla tipologia dei reati contestati ad amministratori e dipendenti pubblici, che i tempi ristrettissimi non mi hanno consentito di approntare per la risposta odierna.

Con specifico riferimento all'interpellanza dell'onorevole Diliberto, vorrei precisare che il Ministero di grazia e giustizia ha sempre, costantemente e reiteratamente, sollecitato le autorità straniere, segnatamente quelle svizzere, a svolgere l'attività richiesta con le rogatorie ogni qualvolta che in questo senso vi è stata segnalazione da parte dell'autorità giudiziaria precedente, la quale è l'unica in grado di valutare le esigenze di tipo investigativo sia per quanto riguarda i tempi sia per quanto riguarda eventuali situazioni di emergenza. Poiché parte delle rogatorie sono state trasmesse direttamente alle autorità giudiziarie straniere, laddove sia consentito dalle convenzioni multilaterali e dagli accordi bilaterali, non sono in grado di sapere se siano stati fatti solleciti anche per via diretta.

Con riferimento più puntuale alle rogatorie dell'inchiesta «Mani pulite», nei primi giorni del marzo 1997 ho incontrato alcuni magistrati della procura della Repubblica di Milano, che mi hanno esposto le loro preoccupazioni per il ritardo con cui venivano evase le richieste di rogatoria. Il successivo 20 marzo scrissi al ministro degli affari esteri chiedendo di valutare la possibilità di una sollecitazione autorevole e generale, in particolare con riferimento alle rogatorie trasmesse al Lussemburgo, al Liechtenstein, ad Hong Kong, alle Bahamas, alle isole del Canale e alla Svizzera. Il 23 aprile il ministro degli esteri mi rispose assicurando che

avrebbe provveduto a sensibilizzare le nostre rappresentanze diplomatiche perché tornassero ad illustrare alle rispettive autorità di accreditamento il forte interesse italiano ad una definizione in tempi brevi delle commissioni rogatorie richieste o, nel caso in cui esistessero impedimenti di natura giuridica al loro espletamento, di comunicarli al più presto per consentire l'adozione dei provvedimenti più opportuni.

Aggiungo che è allo studio un programma di accordo aggiuntivo per completare ed integrare le disposizioni della convenzione europea del 1959 di mutua assistenza giudiziaria che lega, fra gli altri paesi, l'Italia e la Svizzera. Attualmente si sono verificate alcune congiunture favorevoli, quali l'entrata in vigore di una nuova legge sull'assistenza giudiziaria penale in Svizzera, che riduce la possibilità di impugnazione da parte dei controinteressati all'esecuzione di rogatorie ed attenua la specialità nell'utilizzazione dei risultati, l'entrata in vigore degli accordi di Schengen e soprattutto l'accettazione entro il prossimo giugno da parte dei paesi dell'Unione europea delle proposte italiane presentate lo scorso anno in materia, fra l'altro, proprio di regolamentazione dei tempi per l'esecuzione delle rogatorie. Queste situazioni hanno consentito di presentare con maggiore autorevolezza le proposte alla Confederazione elvetica. Il 10 gennaio scorso tali proposte sono state ufficialmente trasmesse al Ministero degli affari esteri per il loro inoltro alle autorità svizzere con la richiesta di un immediato incontro per l'avvio dei negoziati. Confermo che il prossimo 26 marzo è previsto il mio incontro con il collega ministro della giustizia svizzero.

Il mutamento di orizzonte, fortemente auspicato nella qualità e nell'efficienza del servizio giustizia, non potrà prescindere dall'apporto di una magistratura indipendente e professionalmente qualificata. Tale indiscussa esigenza si è recentemente concretizzata anche nel decreto legislativo n. 398 del 1997, che ha completamente ridisegnato la procedura concorsuale per l'accesso in magistratura.

Il vecchio sistema di selezione si era da tempo rivelato inadeguato sia dal punto di vista organizzativo sia per i risultati qualitativi della selezione, anche in connessione con il progressivo aumento dei concorrenti. Il nuovo sistema prevede che l'aspirante magistrato sia in possesso di un diploma di specializzazione conseguito presso scuole universitarie, affinché sia garantito preliminarmente un adeguato livello di preparazione.

La commissione prevista dal decreto legislativo n. 398 è al lavoro per redigere un archivio provvisorio di domande per la preselezione informatica e si prevede potrà terminare i lavori entro il 15 aprile. Il prossimo concorso per l'accesso in magistratura potrà quindi essere bandito a breve ed i tempi di effettuazione beneficeranno del minor numero di candidati ammessi agli scritti e di tempi tecnici resi più celeri dalla nuova normativa.

L'operatività della riforma del giudice unico deve accompagnarsi con la sensibile riduzione dei vuoti di organico dei magistrati, le cui vacanze effettive ammontano a 453 unità su un organico complessivo di 9.109 unità. Peraltro, per 600 posti che risultano formalmente non vacanti, sono in realtà in corso di svolgimento le prove relative a due concorsi per 300 posti ciascuno. Dovrà comunque essere valutata la necessità di un aumento dell'organico complessivo dei magistrati, quanto meno in relazione al prossimo passaggio alla magistratura ordinaria delle controversie nel pubblico impiego.

È altrettanto imprescindibile che il magistrato si attenga scrupolosamente a rigorose regole di deontologia professionale. In tale prospettiva ho presentato il disegno di legge sulla responsabilità disciplinare. Su tale questione, in specie sul dovere di riservatezza cui si fa cenno in una delle interpellanze, mi riporto a quanto riferirò tra breve in risposta all'interpellanza dell'onorevole Giovanardi.

La sintesi, certamente non esaustiva, delle maggiori innovazioni introdotte, in corso di attuazione e di alcune di quelle *in itinere*, mostra che pure tra molte difficoltà non è mancata sin qui nel

Governo e nel Parlamento la consapevolezza della gravità dei problemi e della necessità di tempestive modifiche radicali e coordinate. Tale processo deve essere portato rapidamente a compimento attraverso l'approvazione dei testi in discussione, così che tutti gli aspetti del sistema possano essere investiti dalle indispensabili innovazioni. Attuato tale disegno, ritengo che i risultati non potranno mancare e che quindi il volto della giustizia muterà significativamente.

Del resto, che il Governo abbia imboccato la strada giusta è anche desumibile dalle valutazioni espresse recentemente dai procuratori generali della Repubblica in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario. È vero, infatti, come rileva l'onorevole Paissan, che sono state sottolineate disfunzioni e inefficienze, ma, pur senza nascondersi le gravi difficoltà che dovranno essere affrontate e superate, gli stessi procuratori generali hanno ritenuto che le riforme avviate si muovano lungo un itinerario idoneo a restituire efficienza e garanzia al servizio giustizia. Analogo parere è stato espresso sia dal presidente dell'associazione nazionale magistrati sia, in linea generale, dal consiglio nazionale forense.

Nonostante tale fiducia nelle prospettive future, non manca certo la consapevolezza delle molteplici difficoltà da affrontare e delle molteplici carenze, cui non si potrà ovviare del tutto, nonostante l'impegno senza riserve profuso da quanti cooperano all'attuazione delle riforme. Soprattutto, non manca la consapevolezza che in primo luogo sarà il Parlamento a sostenere il Governo nei progetti di riforma in attesa di approvazione. Nelle scorse settimane sono stati fatti notevoli passi nella direzione, che raccoglie il mio più vivo consenso, di intensificare i rapporti ed il raccordo con le rappresentanze parlamentari, specie di maggioranza. Credo che sia la strada giusta per un rinnovato impulso all'opera di miglioramento sostanziale e di razionalizzazione della giustizia.

Per quanto riguarda le richieste dell'onorevole Borghezio di una mia pronun-

cia sulle scelte della Commissione bicamerale, intendo riportarmi alla posizione del Governo espressa recentemente — il 26 gennaio scorso — dal ministro per i rapporti con il Parlamento, che ha ribadito come il Governo abbia seguito con la massima attenzione, con il massimo rispetto e con il massimo riserbo i lavori delle Camere sulle riforme costituzionali e continuerà ovviamente a seguirli, consapevole che la riforma è uno degli elementi fondamentali di questo momento. Allo stato attuale dei lavori, in linea con gli altri rappresentanti del Governo, intendo mantenere questo atteggiamento.

L'interpellanza degli onorevoli Giannardi e Casini si riferisce alle note dichiarazioni del magistrato Gherardo Colombo ed è volta a sapere quali iniziative il Governo abbia assunto per « garantire che il potere giudiziario non travalichi il suo ruolo per destabilizzare le istituzioni democratiche ».

L'ordine giudiziario svolge con impegno il compito assegnatogli dalla Costituzione, nell'osservanza delle leggi, pur tra le innegabili difficoltà che, con altrettanto impegno, il Governo cerca di superare contando sull'indispensabile e proficua collaborazione del Parlamento e sulle iniziative delle forze politiche in esso rappresentate e tenendo in considerazione anche le istanze provenienti dalle componenti della società civile.

La magistratura è, dunque, una componente essenziale dello Stato democratico e la sua indipendenza costituisce garanzia della libertà e dei diritti dei cittadini, per cui è normale che il dibattito sulle riforme in discussione sui temi della giustizia sia arricchito dal contributo critico anche di esponenti del mondo giudiziario, così come è avvenuto anche di recente, in occasione del congresso dell'associazione nazionale magistrati.

La dialettica con gli altri poteri è un fatto fisiologico in una democrazia ormai matura ed avanzata come la nostra; essa, anche quando si manifesta criticamente, non deve essere vista come un fatto negativo, ma, al contrario, può essere

intesa come prova della saldezza e non della debolezza delle nostre istituzioni.

Ma, come ha ricordato il Vicepresidente del Consiglio il 25 febbraio scorso in quest'aula, ciascuno dei poteri dello Stato ha diritto alla propria autonomia ed al rispetto reciproco. Quando l'equilibrio tra i poteri si rompe, quando chi ha responsabilità istituzionali non discute di atti, ma delegittima i ruoli, ne può conseguire il logoramento del sistema di garanzie e della reciproca indipendenza dei poteri e di quell'insieme di regole che ne disciplinano la cooperazione, in cui sta il fondamento di uno Stato pluralista.

In questi ambiti si colloca il caso specifico. Come già ricordato dal Vicepresidente del Consiglio, la valutazione delle dichiarazioni del dottor Colombo si inquadra esclusivamente nelle linee di indirizzo cui mi sono attenuto fin dal 20 settembre 1996 in tema di esternazioni dei magistrati. Va bene inteso che non sono pertinenti in questa sede giudizi sulle attività e sulle qualità professionali del dottor Colombo, di cui sono del resto ampiamente noti l'impegno e le capacità professionali con cui ha svolto il suo compito al servizio della legge e sotto tale profilo non sono condivisibili alcuni giudizi offensivi sulla persona e sulle qualità professionali del magistrato. Mi occupo semplicemente dei risvolti deontologici e disciplinari che hanno assunto talune sue dichiarazioni, pubblicate con ampio risalto dal più diffuso quotidiano italiano, le quali hanno provocato altrettanto vasta eco di reazioni.

La nota da me indirizzata al vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura e al procuratore generale presso la Corte di cassazione il 20 settembre 1996 partiva dalla premessa che il canone di riservatezza e il dovere di correttezza istituzionale siano propri della funzione giurisdizionale e che sia ormai opinione comune e condivisa che ogni loro violazione compromette l'immagine di imparzialità e indipendenza dell'ordine giudiziario, con riflessi negativi sull'equilibrio

tra le istituzioni e sulla stessa magistratura e con grave pericolo di disorientamento dei cittadini.

Muovendo da questa premessa, al fine di salvaguardare l'ordine giudiziario da rischi di sovraesposizione e quindi di delegittimazione conseguenti a valutazioni su procedimenti in corso o a valutazioni su temi di carattere più generale connessi ai problemi dell'amministrazione della giustizia, individuavo tra i comportamenti disciplinarmente rilevanti a carico dei magistrati: la violazione dei doveri di riservatezza sugli affari in corso di trattazione o definiti, quando sia idonea a ledere i diritti altrui; le pubbliche manifestazioni di consenso o dissenso su un procedimento in corso, quando siano idonee, per la posizione del magistrato che le propala o per le loro modalità, a condizionare la libertà di decisioni giudiziarie; infine, l'uso strumentale della qualità che, per la posizione del magistrato o per le modalità di realizzazione, sia idoneo a turbare l'esercizio di funzioni costituzionalmente previste.

Non si trattava di linee guida frutto di un'elaborazione a titolo personale, perché la nota in questione riprendeva il contenuto di un disegno di legge approvato dal Consiglio dei ministri il 2 agosto 1996 e presentato in Parlamento; disegno di legge a sua volta elaborato sulla scorta degli inviti a un maggior riserbo avanzati anche dal Consiglio superiore della magistratura, dal procuratore generale presso la Corte di cassazione, dagli stessi appartenenti all'ordine giudiziario.

Da allora ho preso come punto di riferimento gli enunciati principi e profili per la valutazione e l'esercizio dell'azione disciplinare, nell'ambito delle prerogative attribuitemi dalla Costituzione e ciò a prescindere dall'approvazione di quel disegno di legge, che adotta gli stessi principi soprattutto ai fini della successiva valutazione nel corso del procedimento disciplinare.

Ora, come è già stato sottolineato dal Vicepresidente del Consiglio, rispondendo ad un quesito rivolto in quest'aula, non vi è dubbio che tra le funzioni costituzionali

richiamate al terzo punto della nota in questione rientrano le prerogative del Parlamento di determinarsi nelle proprie scelte e di legiferare in piena autonomia e indipendenza, senza essere assoggettato e condizionato da giudizi offensivi in grado di intaccare, per la posizione professionale di chi li pone in essere e per la sua appartenenza ad un potere dello Stato, l'equilibrio istituzionale con altri poteri.

Nella ricordata intervista, il dottor Colombo ha premesso che la storia della nostra Repubblica è stata caratterizzata da accordi sottobanco e patti occulti e quindi fundamentalmente dal ricatto. E, accanto a questa analisi storico-politica, ha aggiunto che detta logica compromissoria permarrebbe tuttora. Ha quindi espresso chiaramente l'avviso che mediante le innovazioni costituzionali proposte dalla Commissione bicamerale le forze politiche intenderebbero ridimensionare, secondo la predetta logica del compromesso legato al ricatto, l'indipendenza della magistratura e ciò con il risultato e al fine di non consentire alla stessa magistratura di esercitare il controllo di legalità che le compete.

Ho ritenuto quelle specifiche affermazioni del dottor Colombo in contrasto con i predetti criteri, perché lesive dei doveri di riserbo e di correttezza cui ogni magistrato è tenuto e perché il loro contenuto non è riconducibile a una legittima manifestazione del pensiero, eccedendo i consentiti confini deontologici ed istituzionali. Per questo, ho ritenuto mio dovere promuovere l'azione disciplinare.

Mi sia consentita tuttavia una riflessione in quest'aula, che è legittima e sovrana espressione della volontà popolare e nell'Assemblea il cui Presidente ha voluto istituire una Commissione parlamentare per l'esame dei disegni di legge per la prevenzione e la repressione del fenomeno della corruzione. Al di là di ogni rilevanza penale di fatti specifici, che non compete al Parlamento accertare, salvo ovviamente le sue prerogative e la sua competenza in tema di autorizzazione a procedere, al di là della rilevanza disciplinare di comportamenti di singoli

magistrati in singoli episodi, credo che tutta la classe dirigente del paese debba porsi il problema di quanto resti ancora da fare per affermare nel paese la cultura della legalità, di quanto ancora resti da fare perché in relazione ad episodi di malcostume o a comportamenti ideologicamente gravissimi (e non mi riferisco qui soltanto alla magistratura e tanto meno mi riferisco alle esternazioni), indipendentemente dal loro rilievo sul piano penale, scattino tempestivi, severi ma sereni atti di reazione, anche di indignazione, anche di censura, ognuno nel proprio ambito di competenza e nei limiti di fatti non controversi che senza interferire in alcun modo sugli eventuali accertamenti penali o ledere la presunzione di non colpevolezza rappresentino un segnale chiaro e forte sul piano etico come affermazione della cultura della legalità quale presupposto della prevenzione. L'esperienza anche attualissima di altri paesi dimostra quanto ciò sia necessario e quanto possa essere efficace.

Rispondo ora alle interpellanze degli onorevoli Mancuso e Donato Bruno n. 2-00950 e all'interpellanza dell'onorevole Donato Bruno n. 2-00949.

Quanto alla interpellanza n. 2-00950 vorrei partire da una ricostruzione accurata di quanto è di mia conoscenza in merito alle vicende citate nell'interpellanza congiunta.

Con lettera del 20 gennaio 1998 indirizzata a me e al ministro delle finanze il procuratore della Repubblica di Milano ha segnalato, per gli eventuali rimedi che sarà possibile adottare nelle forme dell'autotutela, un grave inconveniente verificatosi nelle relazioni tra la Repubblica italiana e la Confederazione elvetica sotto il profilo della corretta utilizzazione e assistenza giudiziaria, in conseguenza di un avviso di accertamento tributario a carico del dottor Renato Squillante per la mancata indicazione nell'anno 1991 di disponibilità costituite all'estero.

Tale accertamento, secondo quanto asserito dallo stesso procuratore della Repubblica, si sarebbe basato sulla utilizzazione da parte della amministrazione fi-

nanziaria di documentazione che l'autorità elvetica aveva fornito alla procura di Milano in sede di assistenza giudiziaria penale nell'ottobre 1997, con la riserva di specialità espressa dalla Confederazione ai sensi dell'articolo 2 della Convenzione europea di assistenza giudiziaria del 1959 che esclude l'uso diretto o indiretto dei documenti trasmessi o delle informazioni ricevute nell'ambito di procedure fiscali a carattere penale o amministrativo.

Il procuratore della Repubblica di Milano nella stessa lettera manifestava il proprio sconcerto in merito riferendo di avere espressamente segnalato agli ispettori tributari con nota del 21 novembre 1997 il divieto di utilizzazione degli atti e documenti provenienti dalla Svizzera per fini diversi da quelli del procedimento penale, accennando anche alle « conseguenze negative che sarebbero potute derivare dalla violazione della regola ».

Nell'investire del problema i ministri competenti, il procuratore di Milano richiamava l'attenzione sulle ripercussioni dirette e indirette conseguenti alla violazione: « direttamente » — secondo le sue parole testuali — « sulle restanti 200 richieste rogatorie alla Confederazione elvetica » nell'ambito di un procedimento penale, avendo la procura generale di Berna espressamente comunicato la sospensione dell'assistenza sino al chiarimento della vicenda; « indirettamente, sulle innumerevoli altre rogatorie » — sempre secondo le espressioni testuali usate — « inoltrate verso la Svizzera e verso altri paesi da questi e da altri uffici giudiziari, per l'aura di inaffidabilità » — così testualmente è scritto — « che rischia di irradiarsi dall'episodio sopra descritto ».

Le preoccupazioni del procuratore generale della Repubblica sono state fatte proprie dal procuratore di Milano con nota anch'essa del 20 gennaio 1998.

Il 21 gennaio è pervenuta via fax alla direzione generale degli affari penali del mio ministero una nota dell'ufficio federale di polizia della Confederazione svizzera con richiesta di chiarimenti in relazione ad una denuncia presentata al Consiglio della federazione, circa eventuali

violazioni da parte dell'Italia della riserva di specialità della Svizzera, dal difensore svizzero del dottor Squillante.

La nota è stata inviata dall'ufficio svizzero alla procura della Repubblica di Milano, al SECIT, alla Presidenza della Camera dei deputati e all'avvocato che aveva presentato l'esposto.

Il 29 gennaio 1998 il ministro delle finanze, con riferimento alla lettera del procuratore della Repubblica del 20 gennaio precedente, mi ha trasmesso copia della documentazione avuta da due ispettori del SECIT in ordine all'accertamento tributario eseguito nei confronti del dottor Squillante.

Ho immediatamente interessato gli uffici tecnici del ministero, cioè la direzione generale degli affari penali e l'ufficio legislativo, per l'esame dell'incarto inviato dal ministro delle finanze.

Nei giorni successivi i predetti uffici hanno concluso sotto il profilo tecnico — e io condivido pienamente — nel senso che qualsiasi utilizzazione, anche quella indiretta, degli atti di rogatoria è tale da integrare una violazione del principio di specialità secondo il quale le risultanze dell'attività rogatoria possono essere utilizzate dallo Stato richiedente « esclusivamente per istruire e giudicare le violazioni in base alle quali l'assistenza è stata fornita ».

Di conseguenza, il 14 febbraio 1998, ho scritto al ministro delle finanze informandolo che, alla luce dei pareri espressi dai miei uffici e da me condivisi, allegati alla mia comunicazione, ritenevo di poter concludere che nella vicenda vi fosse stata una utilizzazione indiretta degli atti di rogatoria e che una utilizzazione del genere non fosse consentita dalla normativa convenzionale operante con la Confederazione svizzera. Invitavo poi il ministro delle finanze a voler valutare « se adottare quei rimedi di autotutela cui aveva fatto riferimento il procuratore della Repubblica di Milano ».

Il 18 febbraio successivo, il ministro Visco mi ha comunicato di aver interessato il direttore generale del dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze

per disporre, in conformità con le norme vigenti e per l'esercizio dell'autotutela, l'annullamento dell'atto di accertamento nei confronti del dottor Squillante.

La decisione del Ministero delle finanze è stata portata dai miei uffici a conoscenza dell'ufficio federale di polizia di Berna il 21 febbraio 1998. Con la stessa nota ho provveduto a rassicurare le autorità della Confederazione svizzera circa il fatto che, quando vengono restituiti atti in esecuzione di rogatorie richieste, viene sempre ribadito per iscritto alle autorità giudiziarie procedenti il vincolo del principio di specialità. E di tale comunicazione è stato informato il procuratore della Repubblica di Milano.

FILIPPO MANCUSO. Quello di Brescia no?

GIOVANNI MARIA FLICK, *Ministro di grazia e giustizia*. Nel frattempo, il 12 febbraio 1998, con una nota inviata via fax, l'ufficio federale di polizia di Berna ha chiesto immediate e precise informazioni in merito ad alcuni procedimenti penali indicati in un allegato.

L'allegato consiste in una missiva del nucleo regionale di polizia tributaria della Guardia di finanza di Milano, datata 3 dicembre 1996, indirizzata alla procura della Repubblica di quella città, con la quale, precisato che quell'ufficio di polizia aveva esaminato, sulla scorta di direttive impartite dal dottor Francesco Greco, alcuni procedimenti penali al fine di verificare l'eventuale sussistenza a carico dei soggetti coinvolti di violazioni tributarie, si pregava l'autorità giudiziaria, « essendo in corso di avanzata stesura i relativi atti di contestazione, di rilasciare l'autorizzazione all'uso ai fini amministrativi delle notizie interessanti a tal fine contenute in quei procedimenti ». In calce alla richiesta appare la dicitura « nulla osta » e la firma del sostituto procuratore Francesco Greco. La riproduzione fotografica di questa richiesta, contenente il nulla osta, è stata pubblicata su organi di stampa.

Lo stesso giorno in cui il documento mi è stato fatto pervenire dall'ufficio